

TORNATA DEL 21 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Discussione ed approvazione per articoli del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Approvazione dell'articolo secondo rimasto sospeso, emendato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 5, rimasto sospeso colle modificazioni ed aggiunte proposte dalla Commissione — Radiazione degli articoli 17, 18 e modificazione all'articolo 19, (che divenne 17), proposta dalla Commissione, approvate — Approvazione dell'articolo 20 — Modificazione del Ministro della Guerra all'articolo 21 — Dubbio del Senatore Alfieri, cui risponde il Ministro della Guerra — Replica del Senatore Alfieri — Istanza del Senatore Cambray-Digny a cui rispondono il Ministro della Guerra e il Relatore — Approvazione dell'articolo 21 modificato, e degli art. 22, 23, 24. — Modificazioni proposte all'articolo 25 dal Ministro della Guerra e dal Relatore — Dubbi dei Senatori Alfieri e Cambray-Digny, cui rispondono il Relatore e il Ministro della Guerra — Approvazione dell'articolo 25 emendato, e del 26 — Modificazione all'articolo 27, proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 27 emendato — Proposta del Ministro della Guerra all'articolo 28, non accettata dalla Commissione, e da lui ritirata — Approvazione degli art. 28 e 29 — Nuova redazione dell'art. 30 formulata dalla Commissione ad istanza del Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Mezzacapo, non accettata dalla Commissione, e ritirata — Approvazione del nuovo articolo 30 e dell'articolo 31 — Nuova redazione dell'art. 32 proposta dalla Commissione, approvata — Istanza del Senatore Di Pettinengo, cui risponde il Ministro della Guerra — Raccomandazioni del Senatore Chiesi, e del Relatore al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Replica del Relatore e del Senatore Chiesi — Discussione e approvazione per articoli del progetto di legge per la revisione della rendita dei fabbricati in Firenze — Discussione del progetto di legge per l'approvazione delle Convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866 — Dubbi del Ministro delle Finanze e schiarimenti del Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione postale col Portogallo.*

La tornata è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Faccio però presente al Senato, che fra le leggi all'ordine del giorno vi ha quella che riguarda il computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione: progetto che è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento; questo progetto essendo breve e di facile discussione, io proporrei al Senato di dargli la precedenza.

Non facendosi opposizione, si procederà immediata-

mente alla discussione di questo progetto di legge, del quale do lettura.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 40.*)

È aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Le pensioni vitalizie di riforma ai militari di terra e di mare avranno per ogni campagna di guerra l'aumento fissato dalle leggi per le pensioni di ritiro.

» Il servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato cogli aumenti di tempo stabiliti rispettivamente nello articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 4049, e 20 giugno 1851, N. 1208, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

» Gli aumenti suddetti, così per le campagne come

pel servizio a bordo dei regi legni, saranno applicati colle norme prescritte dalle leggi in vigore, e nei casi da esse leggi previsti. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo goveranno anche ai militari che furono riformati prima d'oggi, ma dopo la pubblicazione della legge 20 giugno 1850, se si tratta di militari di terra, o dopo quella del 20 giugno 1851 se si tratta di militari appartenenti alla marina.

» La dimanda per aumento di pensioni già concesse debbono essere fatte nel termine perentorio di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente, e dal giorno medesimo decorrerà l'aumento. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Ora torniamo al progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Ricorda il Senato che nella tornata di ieri fu deliberato che l'art. 6 divenuto 5, e gli articoli 16, 17 e 18, ora 17, 18 e 19 fossero rinviati alla Commissione perchè li riesaminasse e vi facesse le opportune modificazioni.

Invito perciò la Commissione a far conoscere al Senato le sue nuove proposte.

Senatore **Menabrea. Relatore.** Se il Senato me lo permette, riferirò, a nome della Commissione, sui varii articoli che le furono rinviati.

- Nell'articolo 3, ora divenuto 2, è detto nelle parole finali: *nei termini dell'articolo seguente.*

Ora, la Commissione vi propone si dica: *come è regolata dalla presente legge.*

Presidente. Era appunto stata tenuta in sospenso una parte del 3. articolo, ora divenuto 2., per le ultime parole: *nei termini dell'articolo seguente.* La Commissione propone siano sostituite le parole: *come è regolata dalla presente legge.* Rileggo l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti:

« Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo 3, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione, com'è regolata dalla presente legge. »

Essendo già stato votato l'articolo fino alle parole di cui ho già dato lettura, se nessuno chiede parlare sulla proposta fatta dalla Commissione, metterò ai voti l'articolo 2, così concepito:

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore **Menabrea. Rel.** Richiamerò l'attenzione del Senato sull'articolo 6, divenuto 5.

Quest'articolo era così concepito.

« I *volontari senza soldo* menzionati all'art. 2 della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono poi conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo quarto, pagando una somma, che viene, in occasione di ogni leva, fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

Su quest'articolo furono fatte due proposte, che esaminerò secondo l'ordine di precedenza.

Il Senatore **Cambray-Digny** esprimeva il desiderio, che fosse fissata la somma da pagarsi dal giovane all'epoca dell'arruolamento di volontario per poter essere affrancato dal servizio di 1^a categoria, quando venisse il tempo di essere chiamato alla leva. Il signor Ministro non si era mostrato alieno dall'accettare di fissare fin d'ora quella somma per cui il volontario, al momento dell'arruolamento, avrebbe saputo che la somma che gli abbisognava per dispensarsi dal servizio di prima categoria, non avrebbe ecceduto un certo limite.

Tuttavia, si come venne dichiarato, tanto nella presente legge, quanto in quella sopra le affrancazioni, che attualmente trovasi presso la Commissione, che si dovrà stabilire il massimo del prezzo di affrancazione dal servizio di prima categoria, la vostra Commissione ha creduto che non sarebbe conveniente fissare nella presente legge una somma, che deve risultare appunto da una legge posteriore.

Nonostante vale l'osservazione dell'onorevole Senatore **Cambray Digny**, che cioè, conservando la redazione dell'articolo come è attualmente, il giovane che prende l'arruolamento come volontario, non sa positivamente quale somma dovrà pagare all'epoca in cui egli vorrà affrancarsi dal servizio di prima categoria.

Per evitare questo inconveniente la Commissione ha creduto che sarebbe bene di stabilire che la somma che il giovane dovrà pagare quando vorrà affrancarsi, sia quella risultante dal prezzo d'affrancazione fissato per l'anno in cui egli prende l'arruolamento. In questa guisa il giovane volontario sa che cosa dovrà pagare quando, dopo arruolatosi, egli vorrà affrancarsi dal servizio di prima categoria. Per conseguenza questa prima parte dell'articolo sarebbe così redatta:

« Art. 5. I *volontari senza soldo* menzionati all'articolo primo della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso

» dell'articolo terzo, pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria corrispondente all'anno in cui si sono arruolati. »

Questa sarebbe la prima parte dell'articolo 5 che corrisponde all'articolo 6, e colla quale si dà soddisfazione alla domanda dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Viene poi un'altra aggiunta, la quale fu anche proposta in seguito a varie osservazioni fatte dallo stesso Senatore Cambray-Digny, ed è relativa al servizio che debbono fare i volontari quando si sono affrancati dopo di aver fatto un anno sotto le armi.

Ricorderà il Senato che la proposta del Senatore Cambray Digny aveva per oggetto di far passare i volontari affrancati bensì nella seconda categoria, non però nella riserva, ma nella milizia provinciale. Si ricorda il Senato che i giovani di seconda categoria appartengono per tre anni alla riserva, che io chiamerei di complemento, e pel rimanente del tempo in cui sono vincolati al servizio militare, alla milizia provinciale.

Ora, l'onorevole Senatore Cambray-Digny proponeva che tutti i giovani, i quali avevano fatto l'anno di volontari, fossero ascritti alla milizia provinciale.

Su tale argomento vi fu lungo dibattimento, e si venne a una transazione in seguito alla quale questo favore sarebbe fatto non a tutti i giovani volontari, ma soltanto a coloro i quali subissero con successo gli esami che sono richiesti dall'art. 26 per potere essere nominati ufficiali nella milizia provinciale; e così questo favore sarebbe riservato a questa classe di volontari. In conseguenza la Commissione propone un secondo capoverso, che sarebbe in questo modo:

« Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano con successo l'esame d'idoneità, prescritto all'articolo 26 per essere nominati ufficiali nella milizia provinciale, saranno di pieno diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta milizia, nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

Io spero che l'onorevole Senatore Cambray-Digny, vorrà accettare anche queste modificazioni arretrate all'art. 6, e che corrispondono in parte alle sue proposte.

Presidente. Rileggo il nuovo testo dell'art. 6, ora 5, che viene proposto dalla onorevole Commissione:

« I volontari senza soldo menzionati all'art. 4 della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma, hanno dato prove di sufficiente istruzione militare, possono conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'art. 3, pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del 3° di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria, corrispondente all'anno in cui si sono arruolati.

» Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano

con successo l'esame d'idoneità prescritto all'art. 26 seguente, per essere nominati ufficiali nella milizia provinciale, saranno di pieno diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta milizia nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

(La citazione dell'art. 26 si avrà come tenuta in sospeso; anzi prego il Senato di ritenere che nel corso di questa legge le citazioni degli articoli si dovranno generalmente ritenere come ipotetiche; poichè le variazioni introdotte e da introdursi muteranno necessariamente la numerazione degli articoli.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto e così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Ieri, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Conforti sopra gli art. 16 e 17 del progetto, che diventano 17 e 18 della Legge riformata, la Commissione si è riunita, coll'intervento dell'onorevole Senatore Conforti stesso, per vedere, se fosse il caso di conservare questi articoli quali vennero proposti, oppure di modificarli ed anche di prescindere nella presente legge.

Dopo di avere attentamente esaminati questi articoli, si riconobbe che effettivamente, sopra l'oggetto cui essi si riferiscono vi sarebbero modificazioni e miglioramenti da introdurre nel Codice penale militare, il quale non è abbastanza esplicito e dà luogo talvolta a gravi difficoltà. Tuttavia si fece osservare che il Codice penale militare deve essere riveduto, in virtù della stessa legge colla quale venne approvato.

Qui la Commissione crede di cogliere quest'occasione per invitare il signor Ministro a provvedere a che questa revisione venga fatta, e che siano recate innanzi al Parlamento le modificazioni che saranno giudicate necessarie da introdursi nel Codice penale militare.

Inoltre la Commissione osservava che, in quanto all'argomento dei due articoli precitati, il Tribunale Supremo di guerra si è già formato una giurisprudenza in proposito, e che in conseguenza non è di massima urgenza di venire alla riforma proposta nella presente legge.

Epperò la Commissione, d'accordo coll'onorevole Senatore Conforti, ha creduto che si potesse prescindere da questi due articoli 16 e 17, che porterebbero attualmente i numeri 17 e 18; per cui essa vi rinunzia.

Però la Commissione non potrebbe rinunziare all'articolo seguente, che è il 18, e che, secondo la nuova numerazione, sarebbe il 19.

Quest'articolo è così concepito:

« Il militare cui spetti il congedo assoluto non cessa di essere sottoposto alla legge penale, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare, se non all'atto nel quale gli è concesso il congedo assoluto, qualunque sia

» la causa del ritardo che si potesse verificare nella concessione del congedo stesso. »

Affinchè il Senato possa giudicare dell'importanza di questo nuovo articolo proposto dalla Commissione, è bene che io dia lettura dell'articolo 324 del Codice penale militare, cui detto articolo si riferisce.

« Gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

» Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè go-
la di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto. »

Ora, può succedere che la data del congedo assoluto di un individuo sia benissimo di un giorno determinato, ma che l'atto del congedo non abbia potuto essere spedito per circostanze che era impossibile prevedere e che succedono assai frequentemente. In questo caso, interpretando alla lettera l'articolo di legge testè letto, l'individuo cui spetta il congedo, quantunque ancora sotto le armi, non sarebbe più sottoposto alla disciplina militare. Ognuno vede come ciò possa dar luogo a gravi scandali e compromettere assai il principio della disciplina militare.

Onde ovviare a tale inconveniente, la Commissione aveva proposto l'art. 19; ma poi, osservando che non si trattava che di dare una interpretazione all'art. 324 del Codice penale militare, essa, concordemente col signor Ministro, ha creduto di sostituire all'articolo primitivo proposto il seguente, che diverrebbe l'articolo 17.

« Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'art. 324 del Codice penale militare all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno, in cui sarà stato effettivamente rilasciato. »

Presidente. La Commissione propone di sopprimere gli articoli 17 e 18 e di modificare l'articolo 19, che diverrebbe 17 nel modo seguente:

« Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'articolo 324 del Codice penale militare all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno, in cui sarà stato effettivamente rilasciato: »

Prego l'onorevole Ministro della Guerra a dichiarare se aderisce alle due proposte della Commissione, l'una di soppressione, l'altra di variazione di testo.

Ministro della Guerra. Aderisco interamente.

Presidente. Quanto alla soppressione, non occorre metterla ai voti, poichè si tratta di proposta stata fatta dalla Commissione, e che dalla Commissione stessa viene ora ritirata. Se nessuno domanda la parola sopra l'articolo 19, ora 17, di cui ho dato lettura: lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo al Capo II col titolo: Istituzione della milizia provinciale.

Do lettura dell'art. 21, che, per essere già stati votati gli articoli 18 e 19, diviene 20.

« È istituita una milizia provinciale, destinata a sostegno dell'Esercito permanente in tempo di guerra, e più particolarmente a concorrere con esso nella difesa interna dello Stato.

» Essa non è chiamata sotto le armi in tempo di pace se non che temporaneamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione d'ordine o di sicurezza pubblica.

» In ogni caso la chiamata sotto le armi della Milizia provinciale deve essere fatta per Decreto Sovrano. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 22, ora 21, è così concepito:

« La Milizia provinciale si compone:

» 1. Dei militari di 1.^a categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, quelli eccettuati appartenenti alla Cavalleria, all'Artiglieria, al Treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai Corpi dell'Esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare;

» 2. Degli ascritti alla 2.^a categoria nei cinque o sei ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

» È però in facoltà del Governo di valersi dei militari ascritti alla milizia provinciale per rafforzare l'Esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno in tempo di guerra. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io pregherei il Senato a volermi permettere di proporre una leggiera modificazione al n. 2 di quest'articolo.

In esso è detto, che la milizia provinciale si compone altresì « degli ascritti alla seconda categoria nei cinque o sei ultimi anni del loro obbligo al servizio militare. »

Io propongo che si dica invece *nei quattro o cinque ultimi anni*, perchè alcune volte, quando la nuova leva è in corso, può occorrere al Governo di dover tenere nella riserva di complemento, non solamente quattro ma cinque classi, perfino a tanto che le reclute della nuova leva siano state istruite ed incorporate. Se poi la mobilitazione dovesse succedere nei primi mesi dell'anno, la classe di seconda categoria non potrebbe essere iscritta nè incorporata, per conseguenza il Governo non potrebbe disporre che di due o tre classi mentre potrebbe occorrere di dover conservare come riserva dell'esercito attivo 4 o 5 classi.

Per questi motivi io pregherei il Senato e la Commissione di acconsentire, che nell'articolo di cui si tratta, alle parole *cinque o sei ultimi anni*, siano sostituite queste altre *nei quattro o cinque ultimi anni*.

Presidente. Prego la Commissione di esporre il suo avviso sulla proposta del signor Ministro.

Senatore Menabrea Relatore. La Commissione vuole prima verificare se questa nuova proposta per avventura non si trovasse in contraddizione con altre disposizioni della legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mentre la Commissione fa questa disamina, io desidererei avere una spiegazione sia dall'onorevole Relatore, sia dall'onorevole Ministro.

Se la mia intelligenza, o la mia memoria non mi fa difetto, mi pare sia occorso ieri nella votazione di un articolo, che l'onorevolissimo nostro Presidente abbia osservato che bisognava distinguere l'esercito attivo dalle milizie provinciali.

In quell'articolo, nella redazione prima proposta, si diceva semplicemente esercito; se non m'inganno, a proposta dell'onorevole nostro Presidente, si disse *esercito attivo*, perchè questo lo distingueva dalla milizia provinciale. Ora, quando si trattava di mettere ai voti l'articolo di cui stiamo ragionando, ho udito ripetere per due volte la formola di *esercito permanente*.

Desidererei sapere se questo esercito permanente dell'articolo che stiamo per votare, sia lo stesso esercito attivo dell'articolo che abbiamo votato ieri; perchè mi pare che sarebbe più regolare e più esatta la redazione, se si chiamasse in ogni luogo o *esercito attivo* o *esercito permanente*.

Siccome pur troppo sono molto estraneo a questa materia tecnico-militare, io forse avrò fatta una osservazione superflua.

Ho creduto bene peraltro, giacchè mi era nato questo dubbio, e ho veduto che la Commissione si occupava, unitamente al signor Ministro, di una più esatta redazione di questo articolo, di accennare questo dubbio ai miei colleghi, che del resto ne faranno quel conto che crederanno meglio.

Presidente. Il Senatore Alfieri fa osservare che nell'articolo in discussione si leggono le parole *esercito permanente*; e a dir vero, questa espressione vi si trova usata due volte; egli quindi dimanda se questa espressione medesima vada d'accordo con quella di *esercito attivo* già usata precedentemente, e se, andando d'accordo, non sarebbe più regolare di usare sempre la stessa espressione.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. È vero, queste due definizioni sono vaghe, e mi riserberei di modificarle convenientemente nello adempiere all'obbligo, che mi è dato dal Senato, di ricompilare la legge organica sul reclutamento.

È un fatto che in questa legge, e anche nell'articolo 21, si chiama *esercito permanente* quello che in altri articoli si chiama *esercito attivo*.

Veramente per esercito permanente dovrebbero intendere quello costantemente sotto le armi in tempo di pace, e per esercito attivo quello che si mobilita in tempo di guerra, e che comprende la parte mobilitabile dell'esercito permanente, ingrossata dalle classi in congedo illimitato.

Questa definizione non esclude che alcuni battaglioni della milizia distrettuale possano diventare parte dell'esercito attivo, qualora vengano uniti col primo esercito, per la difesa del paese, o per l'occupazione di paesi stranieri. Nel caso presente adoprerei preferibilmente l'espressione *esercito attivo*, come la propone l'on. Senatore Alfieri. Intendo però riservarmi di definire bene la cosa quando si ricompilerà la legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Debbo dichiarare prima di tutto che io mi sono ben guardato dal fare una proposta; io ho chiesto uno schiarimento, e ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra di avermelo dato. Nemmeno ora, a malgrado, direi quasi, del suo invito, io ardirei di fare una proposta, tanto più che mi viene assicurato da persona competentissima tra i miei Colleghi, che potrebbe valer meglio di tutte l'altre l'espressione d'*esercito stanziale*, anzichè quella di *permanente* od *attivo*.

Del resto, mi pare che anche altre volte, certo nell'altro ramo del Parlamento, ma credo anche in questo, si sia usato, per leggi di una certa entità ed estensione, allorchando il Senato aveva deliberato su tutti gli articoli, di conferire alla Commissione una specie di mandato di revisione e di coordinamento. A tale spediente forse sarebbe opportuno l'attenersi anche questa volta tenendo conto delle mie povere osservazioni, e di quelle altre che fossero per avventura messe in campo da persone più competenti di me nella materia.

Ripeto quindi che io non posso prendere su di me di fare una proposta; raccomando bensì al senno della Commissione, di far in modo che questa redazione si renda più uniforme nel corso della legge che stiamo discutendo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione, perchè in questo articolo vi è qualche cosa, che mi rimane oscura. Il Ministro aveva proposto nettamente, che passassero all'esercito provinciale le tre classi del 10.^o 11.^o e 12.^o anno della prima categoria, e le sei classi del 4.^o 5.^o 6.^o 7.^o 8.^o e 9.^o anno della seconda categoria. E qui non c'era dubbio nè elasticità di espressione.

Ma la Commissione ha introdotto una variante, la quale dice invece che della prima categoria saranno le classi degli ultimi 3 o 4 anni, e della seconda gli ultimi 5 o 6 che formeranno la milizia provinciale;

dietro la proposta del signor Ministro anzi sarebbero gli ultimi 4 o 5.

Ora, io domando il perchè si è introdotta nella legge questa elasticità, che lascia alla decisione del Ministro se si debbano versare nell'esercito provinciale o gli ultimi 4 o 5 anni della seconda categoria, o gli ultimi 3 o 4 della prima.

Io non vedo il vantaggio di questa elasticità. Io intenderei benissimo che, per le ragioni addotte dal Ministro, si aggiungesse un capoverso, in cui si dicesse che questo passaggio dall'esercito attivo al provinciale si farà quando la nuova leva sarà già istruita; ma non capisco la utilità della latitudine che si vuole introdurre in questo articolo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente questa variante fu introdotta dalla Commissione in seguito a mia richiesta, ed a farne la proposta io sono stato indotto dalla considerazione che non convenisse fissare in modo tassativo l'anno in cui i militari doveano passare nella milizia provinciale, finchè non fosse stata assolutamente determinata la durata dell'obbligo di servizio sotto le armi.

Se questa questione fosse risolta nel senso, che si abbiano a tenere quattro classi sotto le armi, o in altre parole, che la durata della ferma sia di anni 4, allora il contingente annuo dovrà essere di soli 45 mila uomini, e noi dovremo incorporare nell'esercito attivo 9 e più classi di prima categoria. Se invece è adottata la ferma sotto le armi di tre anni, allora il contingente annuo sarà portato a 60 mila uomini, e basterà l'ascrivere all'esercito attivo sole 8 classi di prima categoria.

Così fissata a 3 anni la ferma sotto le armi della prima categoria, si avrebbe anche il vantaggio di incorporare nella milizia distrettuale non meno di 4 classi di prima categoria, mentre invece adottando la ferma di quattro anni, ci dovremmo contentare di un minor numero di classi di prima categoria nella milizia.

Quanto alla seconda categoria, come ebbi ad accennare più volte, è indispensabile che essa somministri all'esercito attivo una riserva di reclutamento o di complemento di almeno 100 mila uomini.

Se la ferma sotto le armi sarà di 3 anni, e quindi di 60 mila uomini il contingente annuo di prima categoria, quello di seconda si ridurrà a 30 mila, e ci vorranno 4 o 5 classi per dare i 100 mila uomini alla riserva di complemento.

Se invece è adottata la ferma sotto le armi di 4 anni, il contingente annuo di seconda categoria risulterà di 45 mila, e basteranno tre classi per dare i voluti 100 mila uomini.

Il dettato proposto è un po' indeterminato, ma è fatto appunto per lasciare ampia libertà di rivenire sulla questione della ferma; non crederei opportuno di decidere ora la cosa, potendosi ritardare almeno di

un anno, durante il quale si potranno meglio conoscere ed apprezzare certi bisogni del servizio militare; quindi io pregherei il Senato di ammettere il dettato come venne proposto, e per la seconda categoria di mettere 4 o 5 anni, a vece di 5 o 6.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Io suppongo che l'onorevole Senatore Cambrey-Digny sia rimasto soddisfatto della spiegazione data dall'onorevole Ministro della Guerra sopra il quesito da lui fatto: quindi risponderò soltanto qualche parola all'onorevole Senatore Alfieri.

Io riconosco giustissima la di lui osservazione circa la necessità di introdurre nella legge delle denominazioni uniformi, e sarà bene di fare l'applicazione di questo principio alla legge attuale.

Forse il dire *stanziale* l'esercito che chiamiamo *permanente*, sarebbe una espressione più esatta, ma in ciò mi rimetto interamente a coloro che sono più di me versati in questione di lingua; per altra parte, siccome in qualche articolo l'esercito permanente è designato sotto il nome di esercito attivo, io proporrei perciò di introdurre questa medesima denominazione in tutti gli articoli, salvo a lasciare al Ministro la facoltà di maggiormente studiare la questione, onde quando si pubblichi la legge sul reclutamento sia adottata una dicitura uniforme; proporrei adunque che invece di *permanente* si dica sempre *attivo*.

Presidente. Faccio osservare, che la parola *permanente* è stata votata negli articoli precedenti. La proposta dell'onorevole Alfieri era quella che dal Senato si autorizzasse la Commissione a procedere alla revisione del testo della legge prima di sottoporlo alla votazione generale; questa cosa si è fatta in altre occasioni e si potrà fare anche in questa, alla fine della discussione.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Questa revisione della legge per il suo coordinamento non mi pare necessaria, si tratta soltanto di sostituirvi in qualche luogo la parola *attivo* a quella di *permanente*. Ma dal momento che si lascia facoltà al Ministro di stabilire la denominazione più opportuna, mi pare che sia superfluo ogni rinvio per questo oggetto.

Presidente. La Commissione adunque mantiene la sostituzione della parola *attivo* a quella di *permanente*.

Senatore Menabrea, Relatore. La mantiene in questo articolo e in tutti i già votati.

Presidente. Trattandosi di articoli già votati, domanderò al Senato se consente alla sostituzione.

Chi approva la sostituzione suaccennata voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Menabrea, Relatore. Avendo interrogato

i Collegli della Commissione circa la nuova proposta del signor Ministro, questa proposta è accettata dalla Commissione.

Presidente. Allora rileggo l'art. 22, ora 21 colle mutazioni state introdotte.

« La Milizia provinciale si compone:

» 1. Dei militari di prima categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, quelli eccettuati appartenenti alla Cavalleria, all'Artiglieria, al Treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai Corpi dell'Esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare;

» 2. Degli ascritti alla seconda categoria nei quattro o cinque ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

» È però in facoltà del Governo di valersi dei militari ascritti alla Milizia provinciale per afforzare l'Esercito attivo, sempre quando ve ne sia il bisogno in tempo di guerra. »

Metto a partito l'articolo così emendato.

Coloro che lo approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

« Art. 22. Gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati della milizia provinciale sono soggetti, quando chiamati in servizio, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito attivo. »

(Approvato.)

« Art. 23. La milizia provinciale è ordinata per distretti militari in battaglioni e compagnie; anche in tempo di pace i ruoli ne saranno formati e verrà costituito un quadro per ogni unità tattica. »

(Approvato.)

« Art. 24. Gli ufficiali della milizia provinciale sono nominati dal Re. »

(Approvato.)

« Art. 25. Gli ufficiali inferiori della milizia provinciale sono scelti e nominati tra gli ufficiali inferiori, che cessano dal servizio nell'esercito attivo per collocamento a ritiro, o per volontaria demissione, e che chiedono di far parte della milizia provinciale. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Pregherei il Senato e la Commissione di accettare una lieve modificazione a quest'articolo, che mi pare opportuna. Bramerei che alle parole *tra gli ufficiali inferiori* si sostituisse *tra i militari*, perchè sarebbe intenzione del Governo di nominare, occorrendo, anche dei sott'ufficiali che avessero compiuto il loro servizio militare, quando all'atto del congedamento fossero riconosciuti idonei, ed accettassero la nomina di ufficiali nella milizia: e che dopo le parole *per volontaria dimissione* si aggiungesse: *o per regolare congedo.*

Presidente. Prego il signor Ministro a mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Accetta la Commissione la proposta del Ministro?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione si riserva di sentirne la lettura.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 26, che diventa 25 modificato nel modo proposto dal Signor Ministro.

« Art. 25. Gli ufficiali inferiori della Milizia provinciale sono scelti e nominati tra i militari che cessano dal servizio nell'esercito attivo per collocamento a ritiro o per volontaria dimissione o per regolare congedo, e che chiedono di far parte della milizia provinciale. »

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione accetta, ma sarebbe d'avviso di sostituire alle parole *regolare congedo* le altre: *congedo assoluto.*

Presidente. Accetta il Signor Ministro questa modificazione?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. A me pare, che vi sia una disposizione un poco troppo tassativa e un poco troppo restrittiva. Senonchè non posso esprimere un'opinione senza avere uno schiarimento per parte dell'on. Relatore della Commissione, oppure del signor Ministro.

Ha egli l'onorevole Ministro della Guerra la fiducia che con questi soli mezzi egli possa procurarsi tutto il personale che gli occorre per riempire i quadri della milizia provinciale?

Secondo quest'articolo, non vi sarebbero altri ufficiali inferiori nella milizia provinciale, se non che quel numero formato da coloro che escono dall'esercito attivo per causa di congedo assoluto o di dimissione....

Presidente. Avverta che è detto: *per collocamento a ritiro, o per volontaria dimissione, o per congedo assoluto.*

Senatore Alfieri. Ora non intendo perchè vi sia la esclusione della possibilità che in questa stessa milizia provinciale si arrivi ad essere ufficiale, e che gli ufficiali debbano sempre esser presi tra coloro che escano dall'esercito attivo.

È possibile che la difficoltà che metto innanzi non provenga che dalla mia poca cognizione di questa materia; ma sarei grato all'onorevole Signor Ministro o all'onorevole Signor Relatore, se volessero chiarirmi su questo punto.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Menabrea, Rel. Per rispondere al quesito del Senatore Alfieri, pregherei l'onorevole preopinante di leggere l'articolo seguente dove è detto che una parte degli ufficiali della milizia provinciale sono presi anche tra i volontari senza soldo, i quali hanno subito un esame d'idoneità per esser promossi al grado di ufficiale nella milizia medesima; per cui vede l'onorevole Senatore Alfieri che ci sono due sorgenti per gli ufficiali della milizia provinciale; la prima è degli antichi militari, i quali sono dispensati dal servizio o in seguito a giubilazione, o per volontaria dimissione

o per congedo assoluto; l'altra sorgente è dei volontari di un anno, dei quali abbiamo tanto lungamente discusso.

Io credo dunque che, come è speranza del Ministro e della Commissione, mediante queste due sorgenti si avrà un numero di ufficiali sufficienti per poter costituire i quadri della milizia provinciale.

In quanto poi alle promozioni, si vede dall'articolo seguente che vi è una parte di queste promozioni, che si faranno nella milizia provinciale, che sono attribuite agli ufficiali volontari che appartengono alla milizia medesima.

Credo dunque, che con questi tre articoli sia provveduto in modo sufficiente ai quadri della milizia provinciale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Accetto pienamente la spiegazione che mi è stata data; mi pare per altro che una parte della mia domanda non abbia ancora avuto una risposta soddisfacente, in quanto che rimarrebbero sempre esclusi coloro che fanno parte della milizia provinciale.

Gli ufficiali verrebbero sempre dal di fuori della milizia.

La promozione del milite provinciale mi pare non sia inclusa nel novero dei mezzi da rifornire questi quadri, che ha esposto al Senato or ora l'onorevole Relatore della Commissione.

Quindi desidererei un maggiore schiarimento a questo mio quesito, cioè: per quali ragioni non sia ammesso che il milite, per dimostrata idoneità nel compiere il suo servizio, non possa essere anche egli meritevole di una promozione ad un grado di ufficiale inferiore in una certa data concorrenza (quella che il Ministro, e la Commissione, nella loro competenza crederrebbero opportuna) coi volontari di cui ha fatto cenno ultimamente l'onorevole Relatore, e che sono indicati nell'articolo 28, e con quelli che sono usciti dalle file dell'esercito attivo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io mi associo volentieri a questa domanda, che fa l'onorevole Alfieri. L'onorevole signor Ministro ci ha detto che egli intende di nominare ufficiali nella milizia provinciale anche dei sotto-ufficiali dell'esercito attivo, che abbiano ottenuto il congedo assoluto.

Ora, in questo stato di cose, non si capisce perchè i sotto-ufficiali dell'esercito attivo, che, appartenendo alla prima categoria, passano nella milizia provinciale, non debbano avere diritto ad essere promossi anche essi ad ufficiali nella milizia provinciale stessa, quando lo meritino.

Si domanda: perchè questa esclusione?

Questo mi pare sia il concetto delle osservazioni fatte anche dall'onorevole Senatore Alfieri.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Sta in fatto che un sotto-ufficiale appartenente a classe di 1.^a categoria, che vada in congedo illimitato e che quindi passi nella milizia provinciale, non potrà esservi promosso ufficiale in tempo di pace. Se il Senato credesse di aggiungere questa facoltà al Ministro, io non potrei oppormi; però dichiaro che di questa facoltà io non mi varrei mai.

Farei ufficiale nella milizia provinciale un sotto-ufficiale proveniente dall'esercito attivo, ma non un sotto-ufficiale, che dopo aver servito tre anni sotto le armi sia rimasto cinque anni in congedo illimitato. Che ufficiale, generalmente parlando, può riescire costui?

Potranno invece essere promossi ufficiali nella milizia provinciale i volontari di un anno che, malgrado abbiano superato la prova d'idoneità, non avranno subito trovato posto di ufficiale e che saranno stati nominati sotto-ufficiali. Questo è consentito dalla legge.

In tempo di guerra poi la milizia provinciale acquista tutti i diritti dell'esercito attivo, e quindi anche per i suoi sotto-ufficiali quello di essere promossi ufficiali quando lo meritino. Ma nel tempo di pace le categorie atte alle promozioni mi sembrano sufficienti perchè non occorra aggiungerne altre.

Quindi io pregherei il Senato ad attenersi alla proposta della Commissione che, ripeto, mi sembra assai ampia per ogni bisogno.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Io ho già espresso qual fosse l'opinione della Commissione a questo riguardo. Ora, al quesito proposto dagli onorevoli Senatori Alfieri e Cambray-Digny ha risposto l'onorevole signor Ministro della Guerra, ed io credo che la Commissione in massima accetta le ragioni, per le quali l'onorevole signor Ministro stimerebbe di poter estendere la facoltà, che è data con quest'articolo, di creare ufficiali della milizia provinciale. Io osservo, che se sono sotto-ufficiali appartenenti alla prima categoria, che vanno a terminare la loro ferma nella milizia provinciale, non conviene che siano nominati ufficiali prima di aver compiuto il loro obbligo militare; ma quando hanno ottenuto il loro congedo assoluto, essi allora sono compresi appunto fra quegli individui introdotti dal signor Ministro nella sua proposta, per concorrere cogli altri per essere nominati ufficiali.

Quelli che non hanno prestato servizio attivo nell'esercito, e che non furono volontari senza soldo, ma che appartengono alla milizia provinciale non hanno, in tempo di pace, diritto a diventare ufficiali.

Infatti io non so come potrebbe giustificarsi questo diritto: essi non hanno fatto servizio attivo, ad eccezione di alcuni mesi di istruzione, non hanno pagato nessun tributo personale come volontari nel servizio militare di prima categoria, epperò non vedo come

« questi individui si potrebbero attribuire i vantaggi che competono agli altri sovra indicati. Io credo adunque, che sia molto più prudente e consono ai principii di equità di mantenere le disposizioni stabilite da questi articoli per la nomina degli ufficiali della milizia provinciale, e che queste siano abbastanza larghe affinché il Governo abbia il mezzo di provvedere la milizia provinciale di tutti gli ufficiali che gli abbisognano.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi dichiaro interamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore **Alfieri**. Io mi dichiaro soddisfatto, per ciò che mi concerne personalmente, della risposta datami dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Relatore della Commissione; ma queste spiegazioni, a parer mio, converrebbe fossero meglio chiarite dal disposto della legge. Nell'articolo 14, in cui sono pareggiati gli ufficiali graduati della milizia distrettuale in tempo di guerra a quelli dell'esercito attivo, non si fa menzione però dell'avanzamento; quindi, mi pare, che sarebbe opportuno di indicare che le disposizioni di cui ci stiamo occupando, non si riferiscono che al tempo di pace, come ha osservato l'onorevole signor Ministro della Guerra.

Oltre ciò sarebbe utile l'aggiungere nell'art. 14, alle altre disposizioni che pareggiano i graduati e gli ufficiali delle milizie distrettuali in tempo di guerra, anche il pareggiamento per ciò che riguarda l'avanzamento.

A questo modo, quella soddisfazione che io ho potuto trovare nelle risposte dell'onorevole Ministro o dell'onorevole Relatore, sarebbe tradotta in una disposizione di legge.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Mi pare, che il desiderio espresso dall'onorevole Alfieri potrebbe trovar modo di essere attuato nell'articolo, ora 33, il quale è relativo al caso in cui le milizie provinciali siano chiamate sotto le armi, che sembra abbastanza chiaro ed esplicito, perchè se ne possa dedurre che le milizie provinciali, quando sono chiamate sotto le armi in tempo di guerra, godono di tutti i vantaggi, che spettano all'esercito attivo.

Qualora questo non paresse sufficiente si potrebbe accennare anche all'avanzamento; ma una tale proposta, anzichè in questo potrebbe trovare il suo posto nell'ultimo articolo della legge.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 25. Gli ufficiali della milizia Provinciale sono scelti e nominati tra i militari che cessano dal servizio nell'Esercito attivo per collocamento a ritiro, o per volontaria dimissione o per congedo assoluto e che chiedono di far parte della milizia Provinciale.

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 26. Possono essere nominati sotto-tenenti nella milizia provinciale, previo esame di idoneità, coloro i quali hanno compiuto il loro servizio come

volontari senza soldo nell'esercito attivo, e che hanno dato prova di sufficiente istruzione militare come è prescritto dall'art. 5 della presente legge.

» Questi ufficiali non possono essere mantenuti nella milizia provinciale oltre il 36° anno d'età.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 27. Le vacanze dei Capitani e Luogotenenti nei Corpi della milizia provinciale sono riempite, in massima, con ufficiali che cessano dall'esercito attivo; però è riservato un terzo delle promozioni per anzianità di grado agli ufficiali della milizia provinciale.

» Per queste promozioni l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma e per distretto.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Nell'ultimo capoverso di questo articolo si legge: « Per queste promozioni » l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma e per distretto.

Io proporrei che si dicesse solo *per arma*, e toglierei le parole *e per distretto*.

Vi sono distretti così piccoli, e con un numero di ufficiali così limitato, che le promozioni si renderebbero infinitamente lente.

Ora, a questo inconveniente sarà ovviato quando tutti gli ufficiali delle milizie provinciali formino un ruolo unico.

Ma siccome in tal caso occorrerebbero dei cambiamenti da uno all'altro Distretto, così quando si debbano fare promozioni, le quali abbiano per conseguenza uno di tali tramutamenti, vi dovrà anche essere l'assenso del promosso, giacchè un ufficiale del Distretto di Torino, ad esempio, non può essere promosso a grado superiore nel Distretto di Napoli, se esso non vi acconsenta, e molti certamente, in vista di un tale vantaggio non si ricuserebbero di passare da Torino ad un Distretto più vicino, come sarebbe quello di Piacenza.

Con le ultime parole di questo articolo però sarebbe tolta al Ministro la facoltà di seguire tal norma nelle promozioni, epperò rinnovo la raccomandazione che dall'articolo siano tolte le ultime parole: *e per distretto*.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore**. La Commissione consente alla proposta del signor Ministro.

Presidente. Allora se non vi sono osservazioni rileggerò l'articolo colla modificazione proposta dal signor Ministro della Guerra, ed accettata dalla Commissione, per porlo ai voti:

« Art. 27. Le vacanze dei Capitani e Luogotenenti nei Corpi della milizia provinciale sono riempite, in massima, con ufficiali che cessano dall'esercito attivo;

però è riservato un terzo delle promozioni per anzianità di grado agli ufficiali della milizia provinciale.

» Per queste promozioni l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della milizia provinciale appartengono ai comandanti dei Distretti militari.

» Quando poi essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della milizia provinciale, ed anche ufficiali generali quando sia il caso di formarne Brigate e Divisioni. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Proporrei che ove è detto « il Ministro della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito ecc. » si sostituissero: *ufficiali superiori e capitani dell'esercito attivo al comando dei battaglioni ecc.*

La ragione di questa mia proposta sta in ciò, che dicendosi *ufficiali superiori*, viene tolta al Ministero la facoltà di impiegarvi anche ufficiali di grado inferiore, come sarebbe precisamente sua intenzione di fare in certe e determinate circostanze, prendendo ad esempio capitani anziani dell'esercito attivo per affidar loro all'occorrenza il comando di battaglioni della milizia provinciale.

Ripeto dunque, che dopo le parole *ufficiali superiori* vorrei si aggiungesse *o capitani*.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare la nuova proposta del signor Ministro, però io mi permetto di fare osservare, che il secondo capoverso dice:

« Quando essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministro della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti ecc. »

Ora se mettiamo *ufficiali superiori e capitani*, si potrebbe intendere che anche questi possono essere chiamati al comando di reggimenti.

Ministro della Guerra. Allora non insisto, perchè è ammesso che il comando del battaglione spetta ad un maggiore; ed il capitano anziano comanderà quando è chiamato e destinato all'uopo.

Presidente. La Commissione intende di fare altre proposte?

Senatore Menabrea, Relatore. No.

Presidente. Allora l'articolo rimane come è col solo cambiamento della parola *permanente* nella parola *attivo*.

E qui mi pare inutile l'avverbio *poi* posto nell'ul-

timo capoverso. Pregherei la Commissione di dire se acconsente che si sopprima.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. Allora si rilegge l'articolo così modificato:

« Art. 28. In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della milizia provinciale appartengono ai comandanti dei Distretti militari.

» Quando essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della milizia provinciale, ed anche ufficiali generali quando sia il caso di formarne brigate e divisioni. »

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 29. Le nomine ai gradi di caporale e di sott'ufficiale, sono fatte dai comandanti dei Corpi della milizia provinciale giusta le norme stabilite da apposito Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 30. L'ufficiale ascritto alla milizia provinciale, dopo aver cessato dall'esercito attivo ha diritto, oltre la competente pensione vitalizia di ritiro, ad una indennità da iscriversi nel bilancio annuale del Ministero della Guerra. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Secondo il dettato di quest'articolo, l'indennità di cui quivi si tratta per gli ufficiali della milizia provinciale, sarebbe limitata a quelli soltanto che hanno cessato dall'esercito attivo per collocamento a ritiro.

Dividendo però il Regolamento che dovrà essere applicato a questa milizia, mi è sembrato opportuno che una piccola indennità, che si chiamerebbe indennità di vestiario, dovesse essere accordata anche agli ufficiali della milizia provenienti dai volontari di un anno, onde non abbiano a sopportare interamente la spesa di manutenzione dell'uniforme. Epperò pregherei la Commissione di voler modificare quest'articolo in modo, da non escludere questi ufficiali dal diritto ad una piccola indennità annua.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione, in seguito all'osservazione del signor Ministro della Guerra, avrebbe compilato l'articolo 30 nel modo seguente:

« L'ufficiale ascritto alla milizia provinciale ha diritto ad un'indennità da iscriversi sul bilancio annuale del Ministero della Guerra: questa indennità può essere cumulata colla pensione di ritiro. »

Presidente. Rileggo l'articolo 30 come verrebbe modificato dalla Commissione.

Esso sarebbe del tenore seguente:

(Vedi sopra.)

Presidente. Se nessuno domanda la parola....

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. Questa espressione *pensione di ritiro* potrebbe far nascere anche l'idea che volesse escludere dalla pensione sulla medaglia che può essere accumulata con altre.

Senatore Menabrea. L'osservazione dell'onorevole Mezzacapo sarebbe giusta, se le pensioni che si godono sulle medaglie militari e sulle decorazioni dell'Ordine di Savoia, non potessero essere cumulate con altre pensioni, ma siccome queste pensioni sono fuori, direi, della legge che proibisce i cumuli, credo che la proposta dell'onorevole Mezzacapo non sia necessaria.

Presidente. In seguito alle osservazioni del Relatore, l'onorevole Mezzacapo insiste nella sua proposta?

Senatore Mezzacapo. La ritiro.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Gli ufficiali della Milizia provinciale, possono essere chiamati presso al Comando del Distretto Militare rispettivo per coadiuvare nell'istruzione o nelle rassegne sì degli uomini di nuova leva, sì di quelli in congedo illimitato.

» In questa occasione essi hanno ragione ad una indennità giornaliera determinata per Regio Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 32. Sempre quando la milizia provinciale è chiamata sotto le armi in tempo di guerra, gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati di essa hanno ragione all'eguale trattamento che gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati delle Armi corrispondenti nell'Esercito attivo, tanto riguardo alle competenze di effettività di servizio, quanto riguardo ai vantaggi derivanti dall'applicazione delle leggi sulle pensioni. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Proporrei una modificazione di pura forma.

In quest'articolo è detto: « sempre quando la milizia provinciale è chiamata sotto le armi in tempo di guerra, gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati di essa hanno ragione a uguale trattamento che gli ufficiali ecc. » Io proporrei si dica semplicemente: *hanno ragione al trattamento degli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'arma corrispondente nell'esercito attivo.*

Senatore Pettiti. Mi permetto di annunziare all'onorevole Senatore Chiesi che si sta formulando una nuova redazione dell'articolo.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione invece dell'articolo 32 proporrebbe il seguente:

« In tempo di guerra si applicano alla milizia provinciale, quando è chiamata sotto le armi, tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito attivo. »

Presidente. Accetta il signor Ministro della Guerra la nuova redazione dell'articolo 32 ?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Presidente. Allora, se nessuno fa opposizione, do lettura del nuovo articolo formulato dalla Commissione. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pettinengo. Rammenterò il Senato che nella prima seduta della discussione della legge in discorso, l'onorevole nostro Collega, Generale Angioletti, dimostrava come precipua fra le condizioni che concorrono ad assicurare un esercito fortemente costituito, sia quella di una perfetta scelta fisica del personale destinato a comporlo.

Sebbene io ritenga che a tale massima nessuno faccia eccezione, nullameno, siccome in quel giorno io dichiarava in modo speciale di assentire a tale principio, mi fo a muovere preghiera all'onorevole signor Ministro di voler portare anche la sua intelligente ed attiva opera alle norme che regolano le visite degli iscritti di nuova leva, e le *infermità* che li esimono dal servizio militare.

Sono indotto a tale preghiera dalle osservazioni fatte negli spedali militari, specialmente nella occorrenza di nuove leve.

Il Regolamento del 1865 ha di molto migliorata l'accettazione; ma, sia per diversa interpretazione delle latitudini d'apprezzamento ai sanitari, sia per altre cause, avviene spesso che individui dichiarati *abili* sono ben tosto riconosciuti *inabili*, o non idonei al servizio militare.

Io non conteso certamente le cifre di paragone già citate dall'onorevole Ministro della Guerra, ma accenno ad un fatto positivo, che certamente non sarà sfuggito al suo occhio attento e vigile, per le molte *riforme* che avvengono per ciascuna leva, e nel corso dell'anno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Guerra. Il ministero si era già pre-occupato negli anni passati e nel corso di questo, dell'argomento che ha formato il soggetto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pettinengo, ed aveva già stabilito di incaricare il Consiglio superiore di Sanità militare, di rivedere appunto il Regolamento che si riferisce alle esenzioni dal servizio militare per ragioni fisiche.

Quindi non posso che accettare le raccomandazioni fatteci dall'onorevole Senatore Pettinengo, e sarà mia cura di sollecitarne, per quanto è possibile, l'adempimento, così che si possa applicare alla prossima leva sui nati del 1850 e 1851.

Però mi è d'uopo far notare al Senato, che, se sono pur numerose le riforme di reclute, tutti questi riformati sono sostituiti da altrettanti iscritti della stessa classe e dello stesso mandamento, che vengono dati

prima dello scarico finale della leva, che dura circa 6 mesi. Ma ci sono poi molti riformati dopo 1, 2 e 3 anni di servizio.

Questo guaio grave deriva in gran parte dalle condizioni poco igieniche di molti paesi d'Italia, dove predominano le febbri terzane.

Noi vediamo infatti dei reggimenti provenienti dalle provincie infette, i quali ebbero un numero straordinario di riformati in seguito a malattie acquistate nelle guarnigioni lasciate, e particolarmente ne' disagi delle operazioni per la repressione del brigantaggio, per la sicurezza pubblica, e altri servigi faticosi.

Cessando, come speriamo, questo stato anormale che impiega gran numero di truppa in gravosi servigi, e di giorno e di notte e soventi assai prolungati, verrà naturalmente a scemare e poi a scomparire questa calamità, che ora affligge il nostro esercito e che esso sopporta con esemplare abnegazione come tutti gli altri sacrifici e privazioni cui è soggetto.

L'anno passato, trovandomi al comando della divisione di Milano, ho visto due reggimenti di fanteria che venivano da certe provincie della Sicilia (dove il servizio straordinario imponeva gravi sacrifici) che avevano da 100 a 150 ammalati per ciascuno.

Dopo 6 mesi di stanza a Milano il numero degli ammalati era ridotto tra i 20 ai 30 per reggimento; ma pure un centinaio per reggimento erano stati riformati in seguito alle sofferenze cui avevano dovuto sottostare in Sicilia.

A questi guai non si può avere la speranza di riparare con regolamenti, bensì quella che le condizioni d'Italia migliorino col tempo, e più non richiedano al soldato di rovinarsi la salute in servizi estranei a quello veramente militare.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prego il Senato a volermi permettere, che io legga alcune parole della dotta Relazione della Commissione, alla pagina 48. Eccole:

« L'avvenire degli uomini di bassa forza, che hanno consacrato i più belli anni della vita a servire nell'esercito, merita di essere preso in seria considerazione. Presso la maggior parte delle Potenze molti impieghi tanto governativi, che provinciali e comunali, sono esclusivamente riservati ai militari che hanno compiuto un certo numero di anni sotto le armi.

» Fra noi sarebbe utile introdurre un sistema analogo, che fu già oggetto di studii per parte di precedenti Amministrazioni, e che converrebbe ripigliare. Così da una parte si darebbe un adeguato premio a chi ha in tal modo servito il paese, e dall'altra si verrebbero ad introdurre sistematicamente elementi d'ordine in funzioni che, quantunque modeste, hanno grandissima influenza nella società. »

Io mi associo a queste nobili parole, e mi sono permesso di darne lettura, allo scopo di pregare l'onorevole signor Ministro a volerle ponderare attentamente

eccitando tutti gli onorevoli suoi Colleghi a prenderle anch'essi in serio esame, ed attuare la raccomandazione ch'osse contengono.

Signori, noi siamo sempre larghi di elogi, e di elogi ben meritati, all'esercito nazionale; ma è un dovere altresì, allorchè se ne presenta l'occasione, il favorire, coi fatti, e non con sole parole, i militari, che sono i difensori della nostra libertà e della nostra indipendenza, che espongono per la patria la propria vita, e che meritano perciò tutte le agevolezze e tutti i favori possibili, quando, accordandoli, non si ledono i diritti altrui.

Io quindi ho fiducia che l'onorevole signor Ministro della Guerra, che ha tanto interesse pel nostro esercito, si compiacerà di accogliere benignamente e di secondare questa mia vivissima preghiera.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Aggiungerò poche parole a quelle benevole per l'esercito che furono ora pronunziate dall'onorevole Senatore Chiesi, ed anch'io a mia volta mi associo ai suoi desiderii, affinché sia presa in seria considerazione la convenienza di aprire ai militari, che hanno compiuto il loro servizio sotto le armi, qualche posizione sociale che faccia loro desiderare ed amare la carriera militare, e nello stesso tempo serva loro di compenso per il sacrificio fatto dei loro anni più belli al servizio della patria. Se ciò sarebbe per loro un compenso, io credo che sarebbe anche cosa utilissima per il paese, perchè introdurrebbe elementi di ordine là dove è più che mai necessario.

Ma non intendo fermarmi maggiormente a parlare sopra quest'argomento.

Io chiamerò l'attenzione del signor Ministro sopra una raccomandazione che gli fu fatta dalla Commissione nel suo rapporto, ed è il desiderio espresso che quell'incertezza, che finora ha regnato nell'ordinamento dell'esercito, cessi finalmente.

Signori, l'incertezza che ha afflitto il nostro ordinamento militare è stata una gran prova, alla quale venne sottoposto il nostro esercito, e bisogna confessare che la sua tempra sia ben robusta, ben eccellente, per aver potuto resistere alle varie scosse che ha dovuto sopportare a così breve intervallo di tempo.

Abbiamo veduto dopo il 1866 la questione di Finanze opprimere completamente l'idea militare, e non si considerava più l'esercito che come un peso insopportabile al Bilancio e del quale era necessario di liberarsi al più presto. Poi vennero giorni un poco più lieti per l'avvenire dell'esercito; ma, a questi giorni ne succedettero altri in cui poco mancò che l'esercito non fosse se non annientato, almeno ridotto all'impotenza.

Avete veduto, o Signori, come per semplici Decreti Reali l'esercito, che soleva considerarsi come dovendo

costituire 20 Divisioni, fu per così dire minacciato di essere ridotto a 12 Divisioni, come si minacciò e si principiò la riduzione dell'artiglieria, della cavalleria e di altri servizi importanti; poi tutto ad un tratto, al momento della guerra, si vede ampliato l'esercito senza un piano ben preconcelto, tutto essendo abbandonato all'arbitrio di un uomo; altre fasi in senso contrario possono succedere ancora.

Ora, una tale condizione è pericolosissima: pericolosissima per le finanze, per lo spirito dell'esercito, e per la sicurezza stessa dello Stato.

Signori, colla legge di cui avete votato gli articoli, noi crediamo che si sono stabilite le basi di un esercito potente, che possa all'occasione efficacemente proteggere la patria; ma ciò non basta; è necessario ancora che infine l'esercito sia ordinato in modo da non essere, per così dire, sottoposto al capriccio di un ordine del giorno, e di un'esigenza momentanea di un Ministro delle Finanze; è necessario in una parola che vi siano quadri stabili coordinati in vista specialmente delle esigenze della guerra. Non domandiamo che i quadri dell'esercito siano tutti stabiliti per legge, perchè riconosciamo che questi quadri sono necessariamente mutabili, e che secondo le circostanze bisogna avere forse un numero maggiore di reggimenti di un'arma che di un'altra; ma però sarebbe immensamente desiderabile che questi mutamenti non fossero fatti a capriccio e secondo idee più o meno studiate di un Ministro, che può essere cambiato da un momento all'altro.

Abbiamo accennato nella Relazione come nel progetto di legge dell'onorevole signor Ministro Di Revel, fu manifestata l'idea, che il primo quadro dell'esercito fosse stabilito per Decreto Reale, e che questo quadro non potesse quindi essere variato che in occasione del bilancio. Anche noi crediamo che questo sia non solo utile, ma necessario appunto per evitare lo sconvolgimento, di cui ho brevemente accennate le varie fasi.

In questo modo si lascierebbe la latitudine occorrente al Ministro di introdurre nell'esercito quei mutamenti che potessero essere richiesti, senza portarvi quelle perturbazioni, quei cambiamenti profondi che possono scuoterne le basi.

In quanto alla forza di cui dev'essere composto lo esercito, questa dipende dalla legge di leva che fissa il numero degli uomini chiamati annualmente sotto le armi.

Si è emesso il parere, che il quadro degli ufficiali generali dovrebbe essere, come presso la massima parte delle nazioni d'Europa, fissato per legge, perchè abbiamo veduto a questo riguardo tali e sì gravi variazioni, che non si può più dire sopra quali principii esso sia stabilito: oggi si parla di 20 divisioni attive, ieri non dovevano essere che 12 in sostanza nulla di più incerto che la sorte degli ufficiali generali.

Le cose che ho accennate sembrano dover essere

tenute in seria considerazione; spero che l'attuale Ministro della Guerra rinarrà al potere tanto tempo che basti perchè egli possa portare a compimento quelle riforme, che con tanta energia ha incominciato per il bene del paese.

Ma una volta stabilito l'ordinamento dell'esercito, esprimiamo il desiderio che desso sia messo al riparo delle perturbazioni che finora lo hanno così profondamente scosso.

Termino queste brevi osservazioni col dichiarare al Senato che avendo l'onorevole Ministro accettato il progetto di legge quale venne riformato dalla Commissione, ed in cui non si fa cenno della terza legge presentata dal Ministero sopra il limite d'età per la giubilazione, la Commissione si crede esonerata dal dovere riferire sopra questo progetto di legge, imperocchè nella sua Relazione essa ha già detto che questa legge abbisognava di nuovo studio, e non potrebbe in ogni caso essere presentata, se non dopo che si saranno riconosciuti gli effetti della legge sulla riforma degli ufficiali, la quale sarà forse, fra pochi giorni, portata avanti di voi per essere discussa.

Conchiudo quindi col pregare l'onorevole Ministro di voler prendere in considerazione le raccomandazioni che ho avuto l'onore di fargli a nome della Commissione, e di tenere conto di quelle altre espresse nella sua Relazione, sulle quali per amore di brevità mi dispenso dall'intrattenere il Senato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Anzitutto ringrazio caldamente l'onorevole Senatore Chiesi e l'onorevole Senatore Menabrea, per le nobili parole pronunciate a favore dell'esercito, il quale ne saprà loro buon grado.

Prometto poi di tener conto delle raccomandazioni fattemi dagli stessi Senatori allo scopo di trovar modo che sia facilitata l'ammissione agli impieghi civili inferiori di quei militari anziani, i quali cessano dal servizio militare per rientrare nella vita civile.

Relativamente ai principii e alle idee svolte dall'onorevole Senatore Menabrea sull'ordinamento e sulle norme che debbono regolare le modificazioni da introdursi nell'esercito, io non dissento in massima dalla sua opinione cioè: che i cambiamenti radicali nei quadri e nella costituzione tattica dell'esercito, debbano essere oggetto di proposte in occasione della presentazione all'esame del Parlamento dei progetti di bilancio.

In seguito ad invito fattomene ho promesso nell'altro ramo del Parlamento, che nel corso dell'anno io avrei presentato un progetto generale del riordinamento dell'esercito, sia per i quadri, sia anche per le competenze spettanti a ciascun grado.

Questa promessa la rinnovo al Senato, e spero poterla adempire prima della fine del corrente anno. Ho però in tale circostanza dichiarato alla Camera che nello stato attuale delle cose, io non sarei rimasto un giorno al Ministero, se non mi credessi libero di mo-

dificare nel senso, che credo il più utile e indispensabile al bene dell'esercito e del paese, l'ordinamento attuale dell'esercito. Non voglio nè sconvolgerlo, nè cambiarlo radicalmente; ma vi sono modificazioni che ritengo indispensabili, onde trovarci preparati a qualunque evento.

Dunque, fino che il Parlamento non si sia pronunciato sulle basi che debbono essere stabilite per l'ordinamento intero e generale del nostro esercito, fino a quel giorno io mi credo perfettamente libero di potere, con la sanzione Reale, introdurre tutte quelle modificazioni che, come per il passato, furono fatte per Decreto Reale.

Quando poi il Parlamento avrà determinato, allora rispetterò il voto del Parlamento, e mi guarderò bene dal modificarlo.

Ad ogni modo è sempre nel diritto del Senato e della Camera dei Deputati d'interpellarmi su tutte le modificazioni che io introduco e che ho introdotte. Se non piacciono, potrò essere condannato, ed avuta la mia sentenza, saprò come regolarmi. Frattanto non posso menomamente indugiare di attuare un riorganamento che ritengo assolutamente indispensabile ed urgente.

Tutti i miei predecessori avevano delle idee bene stabilite sulle modificazioni da introdursi; ma prima di attuarle volevano conoscere le intenzioni del Parlamento.

Sullo scorcio del 1866 fu nominata una Commissione della quale ebbi l'onore di far parte; furono stabilite le basi del nuovo ordinamento.

Queste basi accettate in massima dal Ministero Cugia, dal Ministero Revel e dal Ministero Bertolè Viale, furono formulate in legge e presentate al Parlamento; ma son 5 anni e non ebbero la sorte di essere discusse e votate. Non ho voluto assumermi la responsabilità di un ulteriore indugio, ed ho creduto di valermi delle facoltà che mi concedono le istituzioni che ci reggono, per attuare le riforme che io ravvisava di tutta necessità e convenienza, e nell'attuarle mi sono attenuto, quanto a' principii, a quelli stabiliti dalla Commissione del 1866 e 1867; libero sempre al Senato di rifiutarli, di annullarli e darmi un voto di bissino, qualora giudichi che io me lo sia meritato.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Io debbo rispondere alcune parole al signor Ministro della Guerra, il quale, accettando le raccomandazioni, che io ebbi l'onore di fargli a nome della Commissione sembra nel suo discorso che manifestasse l'idea che lo si voglia vincolare nelle riforme, che egli intende introdurre attualmente nell'esercito.

Io non so se mi sono male espresso, ma non fu mio pensiero quello da esso interpretato; anzi mi parve di avere molto esplicitamente dichiarato che era da

desiderare che il signor Ministro della Guerra potesse compiere con successo le riforme che aveva intrapreso con energia, ma che una volta terminate queste riforme, l'ordinamento dell'esercito non fosse più soggetto a quei frequenti mutamenti ai quali è stato sottoposto per gli anni addietro.

Ed è per questi motivi che, mentre esprimiamo il desiderio e la speranza che queste modificazioni possano essere felicemente compiute dall'onorevole signor Ministro attuale, desideriamo ad un tempo che, una volta fatto quest'ordinamento, non possa più essere toccato che in occasione della legge del bilancio, conservando inviolate le leggi organiche, come quella che stiamo per votare, e che costituiscono la base stessa dell'ordinamento militare.

D'altronde da parte mia e da parte, non ne dubito, di tutta la Commissione, non abbiamo che a dar lode al signor Ministro della Guerra per lo zelo intelligente e per l'attività che egli dimostra, facendo voti perchè i suoi sforzi siano coronati da successo per il bene dell'Esercito e della Nazione.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Io non ho chiesto la parola che per ringraziare l'onorevole signor Ministro della Guerra della benevola accoglienza che si è compiaciuto fare alla mia raccomandazione, e non dubito, che in tutte le occasioni che si offriranno, tutto il Ministero la terrà in conto, e la tradurrà in fatto a vantaggio dei militari che hanno servito la patria nelle file dell'esercito nazionale.

Presidente. Essendo esaurita la discussione della legge, si procederà poi alla sua votazione per squittinio segreto unitamente alle altre leggi precedentemente discusse.

Intanto riprendiamo il nostro ordine del giorno, che porta la discussione del progetto di legge per la *Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.*

Il progetto di legge è concepito in questi termini:
(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 35.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1. « Nel secondo semestre del 1871 si farà luogo nel Comune di Firenze ad una revisione eccezionale delle rendite dei fabbricati, secondo le norme stabilite dalla legge dell'11 agosto 1870, N. 5784, allegato F, per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici, da servir di base ai ruoli del 1872.

» Il ruolo del 1871 sarà fatto in base al reddito accertato in seguito alle denunzie del 1870. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti questo articolo.

(Approvato.)

« Art. 2. Successivamente fino a tutto l'anno 1874 si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta il

reddito lordo di un edificio sia diminuito di un quarto.

« Il ruolo del 1875 sarà fatto in base al reddito accertato nel 1874, salve le parziali revisioni ammesse dalla legge. »

(Approvato.)

Sarà proceduto più tardi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI FINANZIARIE CONCHIUSE COLL'AUSTRIA IN ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE DEL 1866.

(V. *Atti del Senato* N. 38.)

L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho letto attentamente la Relazione dell'Ufficio Centrale, ed ho trovato delle dichiarazioni relative al subingresso del Governo Italiano rispetto al Governo Austriaco in tutte le attività e passività; io sono certo che nella mente dei componenti l'Ufficio Centrale, e specialmente dell'onorevole Relatore competentissimo in queste questioni, l'intendimento non è diverso da quello del Ministero; ma ad ogni modo le sue parole potrebbero far credere diversamente, perciò mi permetterò di domandare all'onorevole Relatore piuttosto una dichiarazione che altro.

Sono persuaso essere suo pensiero che la posizione del Governo Italiano in tutte le quistioni connesse a questo trattato, non sia né più né meno di quello che risulta dalla Convenzione stessa; so del resto che le dichiarazioni dei due rami del Parlamento e dei Ministri stessi, quando si tratta di diritti, non hanno un gran valore.

Tanto i Tribunali, quando trattasi d'interpretar le leggi, quanto gli Stati, allorchè si tratta di Convenzioni che per avere effetto hanno bisogno dell'approvazione dei due rami del Parlamento, guardano il testo della legge o del trattato, e non le parole che possono essere state dette, o le interpretazioni che possono essere state date quando le leggi od i trattati furono fatti.

Ad ogni modo per evitare qualsiasi equivoco, io chiedo all'onorevole Relatore, se egli colle sue parole intenda (locchè son certo non essere, ma parmi che giovi dichiararlo), se egli intenda dare agli articoli della legge e a quelli della Convenzione una portata maggiore di quella, che sta scritta negli articoli stessi della Convenzione e della legge.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Io m'immagino che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia voluto alludere ad una frase della Relazione dove si dice che, in fin dei conti, era impossibile impugnare il principio del subingresso del Governo Italiano nelle ragioni attive e passive del Governo Austriaco sulle provincie cedute.

È certo che una volta sorto il dubbio che ha manifestato l'onorevole Ministro delle Finanze, importa moltissimo che a nome dell'Ufficio Centrale io lo chiarisca.

D'altronde, io non ho bisogno di consultare gli onorevoli miei Colleghi su questo proposito, giacchè siamo tutti concordi intieramente nell'interpretazione che io devo specificare.

Noi non abbiamo mai voluto intendere il subingresso in modo diverso da quello che risulta dalla lettera e dallo spirito del trattato di pace, se non isbaglio, all'articolo ottavo.

Spero che l'onorevole Ministro sarà soddisfatto di questa mia dichiarazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Finanze. Sono perfettamente soddisfatto, anzi ringrazio l'onorevole Relatore.

Del resto non dubitava che fossero diversi i sentimenti dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si darà lettura degli articoli per metterli ai voti.

Rileggo l'art. 1. « Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alle annesse convenzioni A e B che, in conseguenza degli articoli 6, 7 e 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, sono state concluse in Firenze nel 6 gennaio 1871 tra il Regno d'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica, non meno che al relativo protocollo della stessa data. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di scrgere.

(Approvato.)

« Art. 2. A tal effetto è anche autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno, della rendita annua consolidata, indicata nelle convenzioni di cui all'articolo precedente.

« È parimente autorizzata la iscrizione nel bilancio attivo e passivo del Ministero delle Finanze pel 1871, delle somme da riscuotersi o pagarsi in esecuzione delle convenzioni predette. »

(Approvato.)

Presidente. Anche per questo progetto di legge si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Sta all'ordine del giorno l'approvazione della convenzione postale conclusa tra l'Italia ed il Portogallo.

Io credo che, nonostante l'assenza del Signor Ministro degli Affari Esteri, il signor Ministro delle Finanze acconsentirà che si proceda a questa discussione, e perciò invito i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

(V. Atti del Senato N. 39.)

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura dell'articolo unico.)

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale tra l'Italia ed il Portogallo, firmata a Lisbona il 2 aprile 1870, le cui ratificazioni furono ivi scambiate.

È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Nessuno domandando la parola ed il progetto constando di un solo articolo, si procederà in seguito allo squittinio segreto.

Nella seduta di domani si procederà alla votazione per squittinio segreto dei diversi progetti di legge discussi in questi ultimi giorni.

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

2° Rettificazione alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia Romana.

3° Leva militare sui nati nel 1850 e 1851.

Quest'ultimo progetto di legge è posto all'ordine del giorno per il caso sperabile che domattina possa distribuirsi la Relazione. Siccome il progetto di cui si tratta ha un carattere di speciale urgenza, così il Senato vorrà consentire che si passi domani alla discussione del medesimo, nonostante la mancanza dello spazio di tempo prescritto dal Regolamento.

La seduta è sciolta (ore 5).